



Provvedimento dirigenziale n. 054 del 28/05/2026

Utilizzo di fondi residui contratto fornitura di gas tecnici – Riconoscimento corrispettivo transitorio per permanenza bombole di gas tecnici

Visti:

il contratto di fornitura quadriennale di gas tecnici sottoscritto in data 10/03/2022 (ns. prot. 1286) con la ditta Petrolcapa Srl, con scadenza al 31/12/2025 e per un importo massimo di € 31.432,00 + IVA – Codice CIG Z21357F217;

gli artt. 1803 e ss.c.c. in materia di comodato;

l'art. 1375 c.c. (principio di buona fede nell'esecuzione del contratto);

l'art. 1965 c.c. in materia di transazione;

l'art. 212 del D.Lgs. 36/2023

i principi di economicità, efficacia e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione;

la normativa provinciale in materia di contabilità e gestione finanziaria degli istituti scolastici provinciali;

l'atto di nomina del Direttore, Franco Ramaroli, quale RUP della procedura in sostituzione del Direttore, Mauro Bruccoleri, collocato in quiescenza.

Considerato che:

alla data del 31/12/2025 il contratto sopra indicato è giunto a naturale scadenza;

la restituzione immediata delle bombole ancora piene comporterebbe l'impossibilità di utilizzare forniture già legittimamente acquistate e pagate, con potenziale pregiudizio economico per l'Amministrazione;

il fornitore ha manifestato la propria disponibilità a consentire una permanenza temporanea delle bombole presso la scuola, proponendo il riconoscimento di un corrispettivo mensile pari a € 4.00 mensili per bombola;

la permanenza delle bombole presso la sede scolastica oltre la scadenza contrattuale richiede una regolazione transitoria dei rapporti con il fornitore;

è conclusa un'indagine di mercato per l'individuazione del nuovo fornitore di gas tecnici, a cui Petrolcapa Srl non ha partecipato.

Rilevato che:

la situazione sopra descritta configura un potenziale conflitto interpretativo tra le parti circa la gestione delle bombole nella fase successiva alla scadenza contrattuale;

l'ordinamento consente alle Pubbliche Amministrazioni di ricorrere alla transazione, purché adeguatamente motivata e finalizzata alla tutela dell'interesse pubblico

la definizione transattiva consente di:

- ✓ evitare un possibile contenzioso;
- ✓ garantire il pieno utilizzo del gas già acquistato;
- ✓ assicurare una gestione ordinata e sicura della restituzione delle bombole.

Dato atto che

il corrispettivo, pari a € 4,00 mensili per bombola, proposto da Petrolcapa Srl per il periodo successivo alla scadenza contrattuale risulta:

- ✓ inferiore ai valori medi di mercato
- ✓ contenuto e proporzionato
- ✓ coerente con i principi di economicità e contenimento della spesa pubblica;

la spesa complessiva stimata risulta limitata e sostenibile mediante utilizzo delle economie residue del contratto originario.

ritenuto:

opportuno autorizzare la stipula di un accordo transattivo di natura eccezionale e temporanea ai sensi dell'art. 1965 c.c.;

necessario precisare che tale accordo:

- ✓ non costituisce proroga né rinnovo del contratto scaduto;
- ✓ non comporta riconoscimento di obblighi pregressi;
- ✓ è limitato alla gestione della fase transitoria

di utilizzare a tal fine le economie residue del contratto originario, nei limiti dell'importo massimo autorizzato;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DETERMINA

- di autorizzare per le motivazioni espresse in premessa, la definizione di un accordo transattivo con la ditta Petrolcapa Srl ai sensi dell'art. 1965 c.c. finalizzato alla regolazione della permanenza temporanea delle bombole di gas tecnici presso la scuola successivamente alla scadenza del contratto;
- di approvare quale misura transitoria ed eccezionale il riconoscimento di un corrispettivo pari a € 4,00 mensili per bombola per il periodo successivo al 01/01/2026 e per il periodo strettamente necessario alla restituzione delle stesse;
- di stabilire che tale corrispettivo ha natura di indennità transattiva volta a ristorare il fornitore per il mancato possesso dei contenitori
- di stabilire che tale disciplina:
 - ✓ regola il rapporto di detenzione intercorso dal 01/01/2026;
 - ✓ è limitato al tempo strettamente necessario al completamento dell'utilizzo del gas residuo;
 - ✓ cesserà con la restituzione dell'ultima bombola di proprietà di Petrolcapa Srl
- di imputare la relativa spesa alle economie residue del contratto di fornitura gas tecnici di cui sopra, nei limiti dell'importo massimo autorizzato
- di dare atto che il presente provvedimento:
 - ✓ non comporta rinnovo né proroga del contratto scaduto;
 - ✓ è adottato nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e buon andamento dell'azione amministrativa;
- di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito di questa Amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" insieme al link al portale <https://www.banditaloadige.it/awards/list-public> ed al link BDNCP, ai fini della generale conoscenza e che l'esito venga pubblicato sul Sistema Informativo Contratti Pubblici nella sezione "esito";
- contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 30 giorni al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione Autonoma di Bolzano

Bolzano, 28/05/2026

Il Direttore e
responsabile unico del procedimento
Franco Ramaroli
(sottoscritto con firma digitale)